SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio provinciale di Oristano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Oristano ed il presidente nella persona dell'ing. Gianvalerio Sanna;

Considerato che il predetto amministratore è decaduto dalla carica al momento dell'accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale della Sardegna in occasione delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, così come disposto dall'art. 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cui rinvia l'art. 88 della legge regionale della Sardegna 6 marzo 1979, n. 7;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Oristano è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Oristano è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente nella persona dell'ing. Gianvalerio Sanna.

Il citato amministratore ha accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale della Sardegna in occasione delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

La relativa legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, concernente le norme per l'elezione del consiglio regionale, rinvia la disciplina dei casi in essa non specificatamente contemplati alle norme per l'elezione della Camera dei deputati, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che, nel prevedere all'art. 7, primo comma, lettera *b)*, l'ineleggibilità dei presidenti delle giunte provinciali, collega, altresì, al successivo quarto comma del medesimo articolo, l'accettazione della candidatura a deputato alla decadenza dalle richiamate cariche.

Per effetto del predetto rinvio della legislazione regionale, l'ing. Gianvalerio Sanna, in conseguenza dell'accettazione della sopra citata candidatura, è decaduto dalla carica di presidente della provincia di Oristano.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Oristano.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Uta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Uta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Uta (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Pani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Uta (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 luglio 1999, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cagliari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9900879/13.5/U.A. dell'8 luglio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Uta (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Pani.

Roma, 3 agosto 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A7409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Levanto e Bonassola, interessato da incendi boschivi nei giorni 24, 25, 26 e 27 luglio 1999 e nel territorio del comune di Cefalù, interessato da un gravissimo incendio boschivo nei giorni 10 e 11 agosto 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nel territorio dei comuni di Levanto e Bonassola - provincia di La Spezia, nei giorni 24, 25, 26 e 27 luglio 1999 e nel territorio del comune di Cefalù - provincia di Palermo, nei giorni 10 e 11 agosto 1999, si sono verificati incendi boschivi che hanno interessato vaste zone di quelle aree, determinando dissesti idrogeologici e gravissimi danni al patrimonio boschivo, alle colture e ai beni pubblici e privati;

Ritenuto che i fenomeni per ampiezza, gravità e durata hanno assunto connotati di emergenza tali da alterare l'assetto socio-economico ambientale delle zone colpite determinando l'urgente necessità di porre in essere, con immediatezza, tutte le misure necessarie intese a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza inoltrata dalla regione Liguria con nota del 4 agosto 1999 e dalla regione siciliana con nota del 12 agosto 1999;

Visto che ricorrono, per i fatti di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 agosto 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Levanto e Bonassola - provincia di La Spezia, e nel territorio del comune di Cefalù - provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A7513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 agosto 1999.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona dell'Irno», in Calvanico, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che nella comunità montana «Zona dell'Irno», con sede in Calvanico (Salerno), si è determinata una grave situazione di crisi a causa della decadenza del presidente e della giunta;

Rilevato che il consiglio generale della comunità montana non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visti gli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Zona dell'Irno», con sede in Calvanico (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferraioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 23 agosto 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio generale della comunità montana «Zona dell'Irno», con sede in Calvanico (Salerno), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza dalla carica del presidente e della giunta, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 15 aprile 1998, e dell'incapacità dell'organo consiliare a provvedere alla ricostituzione dei nuovi organi esecutivi.

Le sedute del consiglio, appositamente convocate in data 13 maggio, 21 giugno e 1º luglio 1999 per provvedere all'elezione del presidente e della giunta, sono andate deserte.

Constatata l'inerzia dell'ente previamente diffidato e considerato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà di non voler ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 7 della legge della regione Campania 15 aprile 1998, n. 6, sia dell'art. 22 dello statuto dell'ente, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Zona dell'Irno» ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana di «Zona dell'Irno», con sede in Calvanico (Salerno) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Ferraioli.

Roma, 20 agosto 1999

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

99A7506

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Sanluri.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 4208 del 2 agosto 1999 con la quale l'ufficio delle imposte dirette di Sanluri ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 2, 3 e 4 agosto 1999 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali del nuovo ufficio delle entrate di Sanluri attivato il 5 agosto 1999, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Sanluri è accertato nei giorni 2, 3 e 4 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 agosto 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A7330

DECRETO 6 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sanluri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 2019 del 2 agosto 1999 con la quale l'ufficio del registro di Sanluri ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 2, 3 e 4 agosto 1999 per consentire il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche nei locali del nuovo ufficio delle entrate di Sanluri attivato il 5 agosto 1999, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Sanluri è accertato nei giorni 2, 3 e 4 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 agosto 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A7331

DECRETO 19 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. n. 3092/PRA del 10 agosto 1999 con la quale il pubblico registro automobilistico di Cosenza ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico nella giornata del 26 luglio 1999 per permettere il disinserimento del sistema LSX - Olivetti ed il contemporaneo inserimento del nuovo server IBM-NT onde consentire il totale processo di rinnovamento dei servizi automatizzati delle procedure;

Decreta

il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cosenza nel giorno 26 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 19 agosto 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A7507

DECRETO 26 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 — già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 — introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che, nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia, riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 606/99 del 14 agosto 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Salerno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno avvenuta il giorno 19 luglio 1999 per motivi tecnici;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Salerno per il giorno 19 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 agosto 1999

Il direttore regionale f.f.: PALMIERI

99A7570

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 maggio 1999.

Attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *f)*, della suindicata legge;

Visto il decreto 11 maggio 1998, n. 241, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi;

Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973 concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi, modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354, 87/238, 91/126, 91/132, 92/36, 92/88, 94/16 e 96/6;

Vista la direttiva CE n. 97/8 del 7 febbraio 1997 con la quale sono stati modificati gli allegati della direttiva CEE n. 74/63, come successivamente modificata, attraverso la loro codificazione al fine di adeguarli al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

Vista la direttiva 98/60 del 24 luglio 1998 con la quale sono stati modificati l'allegato I e l'allegato II parte A della direttiva CEE n. 74/63, come successivamente modificata, fissando temporaneamente il limite massimo di rilevazione di diossina nel pastazzo di agrumi in attesa della valutazione scientifica completa del rischio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, allegato *D*;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita al commissione tecnica mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 ottobre 1998;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998, n. 241, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, sono sostituiti dagli allegati I e II al presente decreto:

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 84

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6 comma 2)

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
A) Sostanze (ioni o elementi)		
1 Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	_ farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4
	_ fosfati e mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	_mangimi completi per pesci	4
	Mangimi complementari, ad eccezione:	4
	_ mangimi minerali	12
2 Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	_ foraggio verde	40
	_ fosfati	30
	_ lieviti	5
	Mangimi completi	5
	Mangimi complementari, ad eccezione di	10
	_ mangimi composti minerali	30
3 Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	_ mangimi d'origine animale	500
	_ fosfati	2000
	Mangimi completi, ad eccezione di	150
	_ mangimi completi per bovini, ovini, caprini:	
	_ durante l'allattamento	30
	_ altri	50
	_ mangimi completi per suini	100
	_ mangimi completi per pollame	350
	_ mangimi completi per pulcini	250

Sostanze, prodotti colonna 1	Mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% colonna 3
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000 (1)
	Altri mangimi complementari	125 (2)
4 Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,1 0,5
	Mangimi completi, ad eccezione di: _mangimi completi per cani e gatti	0,1 0,4
	Mangimi complementari, ad eccezione di: _ mangimi complementari per cani e gatti	0,2
5 Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
	Mangimi completi, ad eccezione di: _ mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali	15 (espresso in nitrito di sodio)
6 Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi, di origine animale, ad eccezione di: mangimi per animali da compagnia	2
	Fosfati	10 (3)
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	1
	Altri mangimi completi, ad eccezione dei: _ mangimi per animali da compagnia	0,5
	Mangimi minerali	5 (4)
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all' 1,25% del contenuto in fosforo

(2) Quantità in fluoro riferita ad una quantità in fosforo dell'alimento di 1%

(3) Ovvero un contenuto massimo di cadinio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo

Sostanze, prodotti colonna 1	Mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% colonna 3
B) Prodotti		
1 Aflatossina B1	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	_ arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	_animali da latte	0,005
	_vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0.01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli)	0,05
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri mangimi complementari	0,005
2 Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	_ semi di lino	250
	_ panelli di lino	350
	_ prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	_ mangimi completi per pulcini	10
3 Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	_ panelli di cotone	1200
	Mangimi completi ad eccezione di:	20
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	_mangimi completi per pollame (solo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	_ mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60
4 Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	_ mangimi completi per bovini adulti	700

Sostanze, prodotti colonna 1	Mangimi colonna 2	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12% colonna 3
5 Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	_ panelli di colza	4000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000 (espresso in isotiocianato di allile)
	_ mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
6 Viniltioossazolidone (Vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezioe di:	1000
	_ mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
7 Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
8 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi,glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui	Tutti i mangimi	3000
a) Lolium temulentum L.,		1000
b) Lolium remotum Schrank,		1000
c) Datura stramonium L.		1000
9 Rizinus (Rizinus communis L.)	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
10 Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
11 Aldrin / 12 Dieldrin — isolatamente o assieme, espressi in dieldrin	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,01
	_ grassi	0,2
13 Canfene clorurato (toxafane)	Tutti i mangimi	0,1
14 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,02
	_ grassi	0,05
15 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,05
	_ grassi	0,5
16 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi ad eccezione di:	0,1
	_ granturco	0,2
	_ semi oleosi	0,5
	_ mangimi completi per pesci	0,005

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
17 Endrin (somma dell'endrin e del delta- cheto- endrin espressi in endrin)	Tutti i mangimi ad eccezione di : _ grassi	0,01 0,05
18 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,2
19 Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,2
20 Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1 isomero alfa	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,02 0,2
20.2 isomero beta	Mangimi composti ad eccezione di: _ mangimi per bestiame da latte Materie prime per mangimi, ad eccezione di: _ grassi	0,01 0,005 0,01 0,1
20,3 isomero gamma	Tutti i mangimi ad eccezione di: _ grassi	0,2 2
21 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione) (5)
C) Impurità botaniche		
1 Albicocco _Prunus armeniaca L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
2 Mandorlo amaro_ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke(=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.)Focke)		
3 Frutti del faggio non decorticati_ Fagus silvatica(L.)		
4 Camelina_ Camelina sativa (L.) Crantz		
5 Mowrah, bassia, madhuca _Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.=Illipe malabrorum Embl.)Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=Illipe latifolia (Roxb.)F.Mueller)		
6 Purgère_ Jatropha curcas L.		

(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione

Sostanze, prodotti colonna 1	**Mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%** colonna 3
7 Croton_ Croton tiglium L. 8 Senape indiana_ Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp.integrifolia(West.) Thell. 9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp.juncea 10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. lutea Batalin 11 Senape nera Brassica (L.) Koch 12 Senape d'Etiopia _ Brassica carinata A. Braun.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile

ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5 , 6 e 7)

Sostanze, prodotti colonna 1	**Materie prime per mangimi** colonna 2	**Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materia prima al tasso di umidità del 12%** colonna 3
1 Aflatossina B1	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,2
2 Cadmio	Fosfati	10 (1)
3 Arsenico	Fosfati	20
4 Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/Kg (limite superiore di rilevazione) (2)

(1) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo

(2) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversicongeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rivelazione

PARTE B

lmento all'articolo 3 comma 6)

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
A. Sostanze (loni o elementi)	
1 Arsenico	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di : _fosfati
2 Piombo	Tutte le materie prime per mangimi
3 Fluoro	Tutte le materie prime per mangimi
4 Mercurio	Tutte le materie prime per mangimi
5 Nitriti	Farine di pesce
6 Cadmio	Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: _ materie prime per mangimi per animali da compagnia
B Prodotti	
1 Aflatossina B_1	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di : _arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati
2 Acido cianidrico	Tutte le materie prime per mangimi
3 Gossipolo libero	Tutte le materie prime per mangimi
4 Essenza volatile di senape	Tutte le materie prime per mangimi
5 Segale cornuta (Claviceps purpurea)	Cereali non macinati
6 Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui : a) Lolium temulentum L. b) Lolium remotum Schrank. c) Datura stramonium L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 Rizinus _ Rizinus communis L.	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
8 Crotolaria spp.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Aldrin / 10 Dieldrin isolatamente o assieme, espresse in dieldrin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Canfene clorurato (toxafene)	Tutte le materie prime per mangimi
12 Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutte le materie prime per mangimi
13 DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutte le materie prime per mangimi
14 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutte le materie prime per mangimi
15 Endrin (somma dell'endrin e del delta cheto endrin espressi in endrin)	Tutte le materie prime per mangimi
16 Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro eposside espressi in eptacloro)	Tutte le materie prime per mangimi
17 Esaclorobenzolo (HCB)	Tutte le materie prime per mangimi
18 Esaclorocicloesano (HCH)	
18.1 isomero alfa	Tutte le materie prime per mangimi
18.2 isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi
18.3 isomero gamma	Tutte le materie prime per mangimi
C Impurità botaniche	
1 Albicocco _Prunus armeniaca L.	Tutte le materie prime per mangimi
2 Mandorlo amaro_ Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb var. amara (DC.) Focke(=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.)Focke)	Tutte le materie prime per mangimi
3 Frutti del faggio non decorticati_ Fagus silvatica(L.)	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti colonna 1	Materie prime per mangimi colonna 2
4 Camelina_ Camelina sativa (L.) Crantz	Tutte le materie prime per mangimi
5 Mowrah, bassia, madhuca _Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.=Illipe malabrorum Embl.)Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia Roxb.=Illipe latifolia (Roxb.)F.Mueller)	Tutte le materie prime per mangimi
6 Purgère_ Jatropha curcas L.	Tutte le materie prime per mangimi
7 Croton_ Croton tiglium L.	Tutte le materie prime per mangimi
8 Senape indiana_ Brassica juncea(L.) Czern. et Coss. ssp.integrifolia(West.) Thell.	Tutte le materie prime per mangimi
9 Senape di sarepte_ Brassica juncea (L.)Czern. et Coss. ssp.juncea	Tutte le materie prime per mangimi
10 Senape cinese_ Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.juncea var. lutea Batalin	Tutte le materie prime per mangimi
11 Senape nera _Brassica nigra (L.) Koch	Tutte le materie prime per mangimi
12 Senape abissina (senape etiopica) _ Brassica carinata A. Braun	Tutte le materie prime per mangimi

99A7478

DECRETO 29 luglio 1999.

Autorizzazione all'imbottigliamento e vendita, per uso inalatorio, dell'acqua minerale «Acqua Negombo di Ischia», in comune di Lacco Ameno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 marzo 1998 la quale la società immobiliare Cinarime S.r.l., con sede in Napoli, via Medina, 63, ha chiesto di poter imbottigliare e vendere per uso inalatorio l'acqua minerale da denominarsi «Acqua Negombo di Ischia», che sgorga dal pozzo n. 2 nell'ambito della concessione mineraria «Negombo» in comune di Lacco Ameno (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1991, n. 2708, con il quale sono state riconosciute, tra l'altro, le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale suddetta, per la terapia inalatoria nella cura di malattie delle prime vie respiratorie;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il parere della III sezione del consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

L'acqua minerale «Acqua Negombo di Ischia», che sgorga dal pozzo n. 2 nell'ambito della concessione mineraria «Negombo» in comune di Lacco Ameno (Napoli), può essere imbottigliata e venduta per uso inalatorio in flaconcini da 5 centilitri e/o in contenitori da 33 centilitri e/o in contenitori da 1 litro.

Art. 2.

La dicitura che deve essere riportata sulle etichette è la seguente: «Per uso inalatorio, secondo indicazione medica».

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio, per i successivi provvedimenti di competenza.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7344

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 agosto 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1999 per la campagna vitivinicola 1999/2000 per le regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sui funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, limitatamente alle province di Rieti, Roma e Viterbo, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, limitatamente alle province di Rieti, Roma e Viterbo.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 agosto 1999

Il direttore regionale reggente: SERINO

99A7509

DECRETO 24 agosto 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1999 per la campagna vitivinicola 1999/2000 per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, dei mosti d'uva parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce destinate a dare vini a denominazione di origine controllata e vini base spumante;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nell'area viticola della regione Puglia, relativamente ai vitigni seguenti:

Aleatico;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Fiano;

Greco di Tufo;

Incrocio Manzoni;

Merlot;

Moscatello Selvatico;

Moscato B;

Pinot Bianco;

Pinot Nero;

Primitivo;

Riesling Italico;

Riesling Renano;

Sauvignon;

Semillon;

Sylvaner Verde;

Traminer Aromatico.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 agosto 1999

Il direttore generale reggente: SERINO

99A7502

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «AMIG - Alloggi per mutilati ed invalidi di guerra - Cooperativa a responsabilità limitata», in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 febbraio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della società cooperativa edilizia «AMIG - Alloggi per mutilati ed invalidi di guerra - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «AMIG - Alloggi per mutilati ed invalidi di guerra - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita in data 19 gennaio 1950 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Azzoni di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto 1º marzo 1950, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e dott. Torda Franco residente in Bergamo, via Garibaldi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7270

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Televoglio R.T.V.» soc. coop. a r.l., in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 febbraio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Televoglio R.T.V.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Televoglio R.T.V.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 28 febbraio 1980, con atto a rogito notaio dott. Paolo Becchetti di Civitavecchia, omologato dal tribunale di Civitavecchia con decreto 15 marzo 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Luigi Bernardinetti residente in Rieti alla via Cantalice-Vazia n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7271

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «S.S. Medici - Soc. coop. a r.l.», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 giugno 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa edilizia «S.S. Medici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «S.S. Medici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), costituita in data 20 maggio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Anglana di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 18 marzo 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Faggiano Luigi residente in Lequile (Lecce), via G. Marconi n. 93, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7272

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.G.I. - Società tecnico geologica e ingegneria - Cooperativa di produzione e lavoro - S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 aprile 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.G.I. - Società tecnico geologica e ingegneria - Cooperativa di produzione e lavoro - S.r.l.», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «S.T.G.I. - Società tecnico geologica e ingegneria - Cooperativa di produzione e lavoro - S.r.l.», con sede in Roma, costituita in data 27 febbraio 1980, con atto a rogito notaio dott. Antonio Santarelli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 27 marzo 1980, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Pietro Sarrocco, con studio in Roma alla via Arenula, 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7273

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa aeroporto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Fiumicino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 18 maggio 1994 eseguiti dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa aeroporto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa aeroporto - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Fiumicino (Roma), costituita in data 16 gennaio 1969, con atto a rogito notaio dott. Gilberto Colalelli di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 15 febbraio 1969, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Maria Mini con studio in via L. Bertelli n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7479

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Venere a responsabilità limitata», in Cassano Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di mancata ispezione eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola S. Venere a responsabilità limitata», con sede in Cassano Jonio (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Venere a responsabilità limitata», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita in data 17 dicembre 1977, con atto a rogito notaio dott. Ludovico Placco di Cosenza, omologato dal tribunale di Castrovillari con decreto del 1° marzo 1978, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Bozzo Maurizio residente in Zumpano (Cosenza), via Vence n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7480

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «F. Imbal - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Feroleto Antico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 4 febbraio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «F. Imbal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feroleto Antico (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «F. Imbal - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feroleto Antico (Catanzaro), costituita in data 20 maggio 1992, con atto a rogito notaio dott. Francesco Notaro di Lamezia Terme, omologato dal tribunale di Lamezia Terme con decreto del 15 giugno 1992, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Molinaro Angelina con studio in Lamezia Terme alla via L. Galvani n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7481

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Prossedi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 gennaio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Latina, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prossedi (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prossedi (Latina), costituita in data 4 agosto 1986, con atto a rogito notaio dott. Alvaro Falessi di Priverno, omologato dal tribunale di Latina con decreto del 15 ottobre 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Zemella Vittorio residente in Latina alla via G. B. Vico n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7482

DECRETO 23 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ferma Volontà Terza» S.r.l., in Chieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione

e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto indicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Ferma volontà terza» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 febbraio 1980, registro società n. 1854 presso il tribunale di Chieti, pos. 820/177511.

Chieti, 23 luglio 1999

Il direttore: COLACI

99A7483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale 31 ottobre 1994, n. 1196, e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la proposta di modifica inerente gli articoli 13 e 47 dello statuto, accolta dal senato accademico con delibera n. 264 del 4 maggio 1999 acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 142 dell'11 maggio 1999;

Vista la proposta di modifica inerente l'art. 24.3 dello statuto, accolta dal senato accademico con delibera n. 267 del 4 maggio 1999 acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 143 dell'11 maggio 1999;

Vista la proposta di modifica inerente l'art. 55 dello statuto, accolta dal senato accademico con delibera n. 265 del 4 maggio 1999 acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 141 dell'11 maggio 1999;

Vista la nota del 30 luglio 1999, assunta al prot. n. 31847 del 5 agosto 1999, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esperito il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione alla modifica proposta;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Pisa è modificato ed integrato secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'art. 13, quarto comma, assume la seguente nuova formulazione:

Art. 13.4 «Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura in apposite riunioni del corpo elettorale. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da almeno cento elettori. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata».

2. Sono aggiunti all'art. 13 i seguenti commi:

13.5 «L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico,

nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;

d) ad una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo;

e) agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il numero degli elettori di cui alla lettera *d)* è pari al 5%, con arrotondamento all'intero inferiore, del totale degli elettori di cui alle lettere *a)* e *b)*. Nel rispetto di quanto sopra, tale numero è definito assicurando, con specifiche norme regolamentari, una equilibrata rappresentanza degli uffici centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi»;

13.6 «La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi»;

13.7 «Il primo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel primo turno superi il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. In caso contrario possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un secondo turno di votazione»;

13.8 «Il secondo turno di votazione è valido se il numero dei votanti supera il trenta per cento degli aventi diritto al voto e il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui al punto 10. Qualora il secondo turno di votazione non risulti valido, ovvero qualora un solo candidato riporti voti, ma non in numero sufficiente per l'elezione, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un terzo turno di votazione»;

13.9 «Il terzo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede comunque al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. Qualora nel terzo turno di votazione un solo candidato riporti voti, questi è comunque dichiarato eletto»;

13.10 «Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti»;

13.11 «A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età»;

13.12 «In ognuna delle votazioni i voti espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. Un candidato può ritirare la propria candidatura durante le riunioni del corpo elettorale destinate alla presentazione delle candidature»;

13.13 «Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni»;

13.14 «Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 47, prima delle parole «al preside di facoltà» sono aggiunte le parole «al rettore».

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 24.3 assume la seguente nuova formulazione:

24.3 «Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà limitatamente ai punti all'ordine del giorno concernenti le materie disciplinate dal regolamento stesso.

Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere stesse».

Art. 5.

L'art. 55 viene integrato con la seguente lettera:

n) Ai fini della determinazione delle situazioni di eleggibilità, la disposizione di cui alla precedente lettera *m)* deve intendersi nel senso che il mandato in atto all'entrata in vigore dello statuto è computato solo allorché la parte maturata nel periodo di vigenza dello statuto medesimo abbia superato la durata prevista dall'art. 47.10».

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 9 agosto 1999

p. *Il rettore:* FREDIANI

99A7332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione, tra i prodotti non esplodenti, di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C 10275.XV.J(819) datato 1º luglio 1999 il dispositivo di sicurezza denominato «Modulo airbag lato guida (n. disegno 1302575070) versione Citroen» prodotto in U.S.A. già riconosciuto con decreto ministeriale 559/C13011.XV.J(819) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - parte prima, n. 289, del 12 dicembre 1995 e classificato nella quinta categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. deve ritenersi non classificato tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota B) del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* - n. 120 del 10 maggio 1973).

99A7389

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Arpaise (Benevento) con deliberazione n. 11 del 30 marzo 1999, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995, il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Giancarlo Verde per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Catenanuova (Enna) con deliberazione n. 15 del 30 giugno 1999, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, il dott. Antonino Maugeri, il dott. Pietro Greco ed il dott. Carmelo La Paglia sono stati nominati ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995, commissari straordinari di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

99A7510

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dei magazzini generali alla «Molino Alba S.p.a.», in Felizzano

Con decreto ministeriale 2 agosto 1999 la «Molino Alba S.p.a.», con sede in Alba (Cuneo), via Einaudi, 7, è stata autorizzata a gestire il magazzino generale sito in Felizzano (Alessandria) - Regione Mulini, n. 26, a seguito di fusione per incorporazione della «Magazzini generali di Felizzano S.r.l.», con sede in Voghera (Pavia).

99A7345

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º settembre 1999

Dollaro USA	1,0613
Yen giapponese	116,00
Dracma greca	326,30
Corona danese	7,4345
Corona svedese	8,7010
Sterlina	0,65930
Corona norvegese	8,2775
Corona ceca	36,683
Lira cipriota	0,57874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,26
Zloty polacco	4,2143
Tallero sloveno	196,5838
Franco svizzero	1,6004
Dollaro canadese	1,5852
Dollaro australiano	1,6649
Dollaro neozelandese	2,0636
Rand sudafricano	6,4347

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7572

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Avella.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 14 agosto 1999, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avella (Avellino), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A7392

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca Avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Avella.

Il vice direttore della Banca d'Italia dott. Pierluigi Ciocca, con provvedimento del 17 agosto 1999, ha nominato il sig. dott. Augusto Broggi commissario straordinario ed i signori dott. Michele Critani, avv. Leonida Maria Gabrieli e avv. Raffaello Carinci componenti il comitato di sorveglianza della Banca Avellana di credito cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avella (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 14 agosto 1999.

99A7390

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 14 agosto 1999, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A7391

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri.

Il vice direttore della Banca d'Italia dott. Pierluigi Ciocca, con provvedimento del 16 agosto 1999, ha nominato il prof. avv. Leonardo Di Brina commissario liquidatore e i signori dott. Francesco Bonifacio, rag. Luigi Fabiani e dott. Nicola Lorito componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Velletri (BCCV) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 14 agosto 1999.

99A7393

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visti gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria di questo Ateneo del 21 luglio 1999, con la quale la facoltà medesima ha approvato l'attivazione della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di prima fascia, per trasferimento, nel settore H03X (Strade, ferrovie e aeroporti);

Vista la delibera del senato accademico del 27 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 luglio 1999;

Considerato che detti consessi hanno espresso parere favorevole in merito a detto trasferimento, dichiarandone la disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo, necessari per la retribuzione;

Visto il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanato con decreto rettorale n. 531 del 15 giugno 1999;

Si comunica che, in attuazione delle citate delibere, presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Messina è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H03X - Strade, ferrovie e aeroporti;

settore scientifico-disciplinare affine: H04X - Trasporti.

Tipologia di impegno scientifico e didattico: l'impegno scientifico deve riguardare il settore delle strade, ferrovie ed aeroporti ed in particolare le caratteristiche geometriche e funzionali delle infrastrutture viarie con riferimento anche alla sicurezza della circolazione e alla salvaguardia dell'ambiente. L'impegno va esteso anche al campo delle pavimentazioni stradali ed in particolare a quelle rigide ed all'analisi delle problematiche in ambiente sismico delle infrastrutture viarie. Per quanto riguarda la tipologia dell'impegno didattico richiesto si fa riferimento al settore scientifico-disciplinare.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa,prevista per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, i professori ordinari appartenenti sia ad università statali sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I docenti interessati dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di ingegneria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

Alla domanda, nella quale dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permananza di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 210/1998, dovranno essere allegati:

a) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende fare valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni e/o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Il candidato deve dichiarare che per i lavori stampati in Italia sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nell'elenco di cui alla lettera *b),* né verranno considerati le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

99A7511

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.